

FOGLIO INFORMATIVO

4fc-Finanziamento "CREDICRV"

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' IL CONTRATTO DI PRESTITO AD IMPRESE

Struttura e funzione economica

Il contratto di prestito è un contratto di finanziamento con il quale una somma viene erogata dalla banca al cliente, che si impegna a restituirla secondo un piano di ammortamento a rate con scadenze concordate. Il finanziamento può essere assistito da garanzie.

L'ammortamento dei finanziamenti viene eseguito con metodo francese (a quote capitale e quote interessi)

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il prestito finalizzato sia a tasso fisso;
- possibilità di variazione del tasso di interesse, nel caso di prestiti a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso iniziale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) massimo applicato**

(calcolato secondo la disciplina in materia di credito ai consumatori)

A titolo esemplificativo sono di seguito indicate le rate mensili relative ai piani di ammortamento sviluppati al tasso massimo attuale (tasso del **16,00%**) per un capitale di **Euro 1.500,00**

Durata	Rata mensile	TAEG
24 mesi	73,44	21,54%
36 mesi	52,74	20,22%
48 mesi	42,51	19,54%
60 mesi	36,48	19,14%

PRESTITI A TASSO VARIABILE:**Parametro di riferimento: EURIBOR/6M –
TASSO DI RIFERIMENTO MINISTERIALE**

Durata finanziamento	24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
Importo minimo concedibile	Eur 30.000,00=(trentamila)
Importo massimo concedibile	Eur 100.000,00= (centomilamila)
Importo multiplo concedibile	Eur 5.000,00=(cinquemila)
Periodicità delle rate	Le rate possono essere: mensili

TASSI

Tasso nominale annuo massimo applicato	Tasso di riferimento Euribor/6mesi con una maggiorazione massima di 2,50 punti, Tasso di riferimento ministeriale.
Tasso nominale annuo a regime	Tasso di riferimento Euribor/6mesi con una maggiorazione massima di 2,50 punti, Tasso di riferimento ministeriale.

Modalità di indicizzazione

Euribor/6 mesi – Tasso di riferimento ministeriale: il tasso d'ingresso (cioè stabilito all'atto della stipula del prestito) rimane tale per il periodo iniziale. Con decorrenza 1/1 e 1/7 di ogni anno, per Euribor/6 mesi, si applica il tasso equivalente alla media mensile Euribor/6 mesi/365 riferita all'ultimo mese del semestre precedente e, per il Tasso di riferimento ministeriale, il tasso del primo mese del semestre di competenza. Ferma restando l'invariabilità della maggiorazione prevista.

I tassi sono rilevati sul quotidiano "Il Sole24ore".

Comunque nei limiti del tasso massimo sopra indicato, per quanto ovvio, l'aumento del tasso di interesse comporterà l'aumento complessivo della rata mensile.

Per tutta la durata del finanziamento, il tasso di interesse non potrà mai essere inferiore alla maggiorazione concordata ("spread").

Nel caso di modifica della formula e/o della metodologia utilizzata dall'European Money Markets Institute ("EMMI") per il calcolo dell'Euribor ("Indice di Riferimento"), la Cassa utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive integrazioni e/o modificazioni ("Reg. BMR"). Di talché, ogni riferimento all'Euribor presente nel contratto si intenderà effettuato con riguardo all'Euribor calcolato secondo la metodologia di volta in volta approvata.

Nel caso di mancata pubblicazione/rilevazione temporanea dell'Indice di Riferimento, varrà utilizzato l'ultimo valore disponibile dello stesso.

Nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi ("Eventi legali di Sostituzione") riguardanti l'Indice di Riferimento:

1. Non rappresentatività: l'Autorità competente per l'EMMI dichiara ufficialmente o pubblicamente che l'Indice di Riferimento non rappresenta più il mercato o la realtà economica sottostante e che tale rappresentatività non sarà ripristinata;
2. Liquidazione/cessazione definitiva o illimitata: l'EMMI, un soggetto che agisca per suo conto, l'Autorità competente per l'EMMI o altra autorità competente in materia di insolvenza o risoluzione dichiara ufficialmente o pubblicamente che, in assenza di un nuovo amministratore, si procederà alla liquidazione o alla cessazione definitiva o illimitata della fornitura dell'Indice di Riferimento o di determinate scadenze o valute per le quali tale Indice è calcolato;
3. Illegalità: l'utilizzo dell'Indice di Riferimento divenga per qualunque motivo illegale;
4. Interruzione permanente della pubblicazione/rilevazione: l'Indice di Riferimento cessa in via permanente di essere pubblicato/rilevato senza alcun preventivo annuncio ufficiale da parte dell'Autorità competente o dell'EMMI

Esso verrà sostituito dalla Cassa, salvo diversa indicazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità nazionale competente, utilizzando l'indice di riferimento sostitutivo ("Indice Sostitutivo") individuato come tale dal mercato, in quanto rifletta la natura e la struttura, nonché la rappresentatività dell'Indice di Riferimento, nel rispetto del Reg. BMR. In caso di cessazione o modifica sostanziale dell'Indice di Riferimento, la Cassa comunica in forma scritta o su altro supporto durevole, entro trenta giorni al cliente le modifiche o l'Indice Sostitutivo individuato sulla base dei Piani. La data a partire dalla quale l'Indice Sostitutivo sarà applicato (la "Data di sostituzione") coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito o di essere rappresentativo. In mancanza, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento.

Qualora la Commissione Europea o altra Autorità nazionale competente indichi direttamente un Indice Sostitutivo o pubblici indicazioni suppletive riguardanti l'Indice Sostitutivo indicato dal mercato o l'Indice di Riferimento (inclusi spreads o aggiustamenti finalizzati a neutralizzare le eventuali differenze dell'Indice Sostitutivo individuato rispetto all'Indice di Riferimento), la Cassa applicherà l'Indice Sostitutivo indicato e/o provvederà alle modifiche in base alle indicazioni fornite. In ogni caso, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza spese entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In tale ipotesi, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'Indice di Riferimento.

Per maggiori dettagli sull'iter operativo seguito nell'individuazione dell'Indice Alternativo e per la relativa procedura adottata dalla Cassa si rinvia al "Piano interno in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento utilizzati per i contratti finanziari" pubblicato sul sito della Cassa [www.crvolterra.it] alla sezione trasparenza".

Interessi di mora	2,50 punti in più del tasso senza capitalizzazione periodica
-------------------	--

Il calcolo degli interessi viene eseguito a tasso frazionato, cioè gli interessi sono conteggiati al tasso di periodo determinato dal tasso nominale annuo diviso per la periodicità di rimborso nell'anno.

SPESE

Commissioni	3,00% sul nominale finanziato
Oneri consortili*	Se presenti: come quantificati dal singolo Consorzio

Spese di scrittura contabile	Per accredito in sede di liquidazione del finanziamento:€ 0,00
------------------------------	--

Commissione per anticipata estinzione	Pari al 1% dell'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero dello 0,50% dell'importo rimborsato, se la vita residua è pari o inferiore ad un anno. L'ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Inoltre l'importo non risulta dovuto se il capitale residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000,00 euro.
---------------------------------------	---

IMPOSTE

Imposta di bollo:	secondo le tariffe previste dalla legge.
-------------------	--

I piani di ammortamento adeguati tempo per tempo al variare del parametro di riferimento, sono disponibili presso gli operatori di sportello.

*Tali oneri, quando previsti, sono inclusi nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento

** La provvigione dell'eventuale attività di mediazione creditizia, ove prevista, viene inclusa nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

***Tale commissione si riferisce ai costi di gestione della pratica non portata a termine per causa imputabile al beneficiario finale dell'operazione finanziaria.

****Tale commissione si calcola in percentuale sulla quota garantita

PRESTITI A TASSO FISSO

Durata finanziamento	24 mesi 36 mesi 48 mesi 60 mesi
Importo minimo concedibile	Eur 30.000,00=(trentamila)
Importo massimo concedibile	Eur 100.000,00= (centomila)
Importo multiplo concedibile	Eur 5.000,00=(cinquemila)
Periodicità delle rate	Le rate possono essere: mensili,

TASSI

Tasso nominale annuo massimo applicato	5,50% con esclusione delle maggiorazioni previste in caso di morosità del rimborso
Tasso nominale annuo a regime	Tasso nominale annuo a regime 5,50%
Interessi di mora	2,50 punti in più del tasso senza capitalizzazione periodica

Il calcolo degli interessi viene eseguito a tasso frazionato, cioè gli interessi sono conteggiati al tasso di periodo determinato dal tasso nominale annuo diviso per la periodicità di rimborso nell'anno.

SPESE

Commissioni	3,00% sul nominale finanziato
Spese di scrittura contabile	Per accredito in sede di liquidazione del finanziamento: € 0,00
Commissione per anticipata estinzione	Pari al 1% dell'importo rimborsato, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero dello 0,50% dell'importo rimborsato, se la vita residua è pari o inferiore ad un anno. L'ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore all'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la durata residua del contratto. Inoltre l'importo non risulta dovuto se il capitale residuo rimborsato è pari o inferiore a 10.000,00 euro.

IMPOSTE

Imposta di bollo: secondo le tariffe previste dalla legge.

I piani di ammortamento sono disponibili presso gli operatori di sportello.

* La provvigione dell'eventuale attività di mediazione creditizia, ove prevista, viene inclusa nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento in oggetto, può essere consultato in filiale.

Ultimi tassi rilevati Euribor 6 mesi:

decorrenza 01/07/22 media mensile Euribor 6 mesi del mese di giugno 2021	0,134%
decorrenza 01/01/23 media mensile Euribor 6 mesi del mese di dicembre 2022	2,569%
decorrenza 01/07/23 media mensile Euribor 6 mesi del mese di giugno 2022	3,866%
decorrenza 01/01/24 media mensile Euribor 6 mesi del mese di dicembre 2023	4,000%
decorrenza 01/07/24 media mensile Euribor 6 mesi del mese di giugno 2024	3,774%
decorrenza 01/01/25 media mensile Euribor 6 mesi del mese di dicembre 2024	2,683%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento in oggetto, può essere consultato in filiale.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto in caso di estinzione anticipata

Il Cliente ha il diritto di esercitare in qualsiasi momento la facoltà di estinzione anticipata del prestito corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell'esercizio di detta facoltà.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto, con

l'esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse. Tali modifiche unilaterali sono comunicate dalla Banca al Cliente mediante comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, contenente la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi dalla data prevista per l'applicazione delle modifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93 (TUB) e successive modifiche e integrazioni. Il Cliente che non intende accettare le modifiche proposte dalla Banca deve comunicare espressamente alla Banca il proprio rifiuto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ha il diritto di recedere dal contratto a cui sono state apportate le modifiche, senza spese prima della data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Le variazioni normative e regolamentari verranno automaticamente recepite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 7 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell'Ufficio Reclami ai sensi del precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all'art. 128-bis del Testo Unico Bancario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopradescritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

GLOSSARIO

Periodo iniziale	Periodo di tempo che va dalla stipula del prestito alla prima variazione di tasso periodica (01/01 oppure 01/07 di ogni anno)
Indice di Riferimento	<i>Indica il parametro di mercato o di politica monetaria (es. Euribor, Libor) preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.</i>
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: <ul style="list-style-type: none">- una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato);- una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il prestito).
Ammortamento	E' il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate composte da quota capitale e interessi.
Mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale dell'operazione su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.